

ENERGIA | Conto Termico 3.0: nuovi webinar GSE su regole applicative e portale

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2026

Informiamo che, dal corrente mese di gennaio, riprenderanno gli incontri di approfondimento on line del GSE dedicati al Conto Termico 3.0, lo strumento che incentiva, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili, interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

La dotazione finanziaria è di 900 milioni di euro, così suddivisa:

- 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
- 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, infatti, è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *"Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili"* – Conto termico 3.0, che aggiorna e sostituisce la disciplina introdotta dal decreto del 16 febbraio 2016.

Il decreto, entrato in vigore lo scorso 25 dicembre, si compone di 31 articoli organizzati in sei titoli: disposizioni generali (Titolo I), interventi di efficienza energetica negli edifici (Titolo II), interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), disposizioni comuni (Titolo IV), disposizioni specifiche per le imprese (Titolo V)

e disposizioni finali (Titolo VI). Sono inoltre allegati due documenti: l'Allegato 1 sui criteri di ammissibilità e l'Allegato 2 sulla metodologia di calcolo degli incentivi.

Tutte le informazioni sono disponibili al link <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0>

Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2024, l'Italia punta a un **risparmio energetico cumulativo di 73,4 Mtep nel periodo 2021-2030**, in linea con quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791. Di seguito evidenziamo alcuni aspetti.

Generatori a biomassa con certificazione ambientale. Per gli impianti a biomassa installati in sostituzione di generatori più inquinanti, specialmente nelle aree con criticità legate alla qualità dell'aria, l'accesso agli incentivi sarà subordinato al possesso della certificazione ambientale prevista dal decreto 7 novembre 2017, n. 186, con classe di qualità pari almeno a 4 stelle.

Ampliamento dei soggetti ammessi e degli interventi incentivati. Il MASE ha rivisto e ampliato l'ambito di applicazione del Conto Termico, con particolare attenzione agli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio nel settore terziario, sia pubblico che privato. L'obiettivo è rendere il meccanismo più efficace, includendo un ventaglio più ampio di soggetti beneficiari e tipologie di intervento.

Comuni fino a 15.000 abitanti: incentivi fino al 100%. Per sostenere i piccoli comuni, spesso penalizzati da limitate risorse economiche e competenze amministrative, il decreto prevede che per gli enti con meno di 15.000 abitanti l'incentivo possa coprire fino al 100% delle spese ammissibili.

Domande presentate prima dell'entrata in vigore. Le richieste

di incentivo inoltrate prima del 25 dicembre 2025 restano soggette al precedente decreto del 16 febbraio 2016. Quest'ultimo continuerà ad applicarsi: a) alle istanze di prenotazione delle pubbliche amministrazioni già accolte dal GSE e con lavori ancora in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto; b) agli interventi della PA per la sostituzione di impianti con caldaie a condensazione, in presenza di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2025 (sia per la prestazione energetica sia per la fornitura degli impianti), a condizione che la domanda di incentivo venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025.

Come sopra accennato, a partire dal prossimo lunedì 12 gennaio, riprenderanno i webinar del GSE. I primi saranno dedicati alle regole applicative, si procederà poi con l'analisi dei Soggetti Ammessi e dei Soggetti Responsabili, sino alle caratteristiche delle specifiche tipologie di intervento. Saranno approfonditi, inoltre, i **servizi di supporto e assistenza del GSE** e specificato come possono aiutare PA, **imprese**, enti del terzo settore e cittadini, ad accedere agli incentivi, in vista dell'apertura del nuovo Portaltermico.

Argomenti dei webinar:

- 12 gennaio: Regole Applicative e preview nuovo Portaltermico
- 19 gennaio: Presentazione Portaltermico e dimostrazione pratica del caricamento della richiesta
- 26 gennaio: Interventi incentivabili e focus sull'incremento dell'efficienza energetica
- 3 febbraio: Interventi incentivabili e focus su produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- 10 febbraio: Regole Applicative e servizi di accompagnamento per PA, Imprese, ETS e cittadini
- 17 febbraio: Presentazione Portaltermico, dimostrazione pratica del caricamento della richiesta e servizi di

accompagnamento per PA, Imprese, ETS e cittadini

A seguito di ogni webinar si svolgerà una breve sessione di domande e risposte

Di seguito il link al modulo di registrazione ai webinar:

<https://webinargse.webex.com/webappng/sites/webinargse/webinar/webinarSeries/register/0d75656420a1428f910f6ccd86f4dbb8>

AGEVOLAZIONI | Credito d'imposta ricerca & sviluppo: pubblicato dal Ministero Economia e Finanze studio di approfondimento

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2026

Informiamo che il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero Economia e Finanze, ha pubblicato uno studio che analizza la disciplina del credito d'imposta R&S, ricostruendone l'evoluzione normativa a livello europeo e italiano e mettendo a confronto le diverse versioni dell'agevolazione.

La maggior parte del documento è dedicata alla giurisprudenza tributaria e, in particolare, alla definizione di attività di R&S, ai requisiti, alle spese ammissibili, al Manuale di Frascati e al ruolo del parere del MISE/MIMIT nella disciplina del credito.

[R&S Quaderno MEF_gen2026_vol.5](#)

RICERCA | Avvio Importanti Progetti Comune di Interesse Europeo (IPCEI) su IA e Semiconduttori: invio manifestazioni di interesse entro il 30 gennaio 2026 e webinar MIMIT presentazione bandi 12 gennaio pv, ore 10.00

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2026

Il prossimo **12 gennaio**, dalle ore **10.00** alle ore **13.00**, si terrà l'**info day on line**, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la **presentazione dei bandi afferenti agli IPCEI Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo nel settore dell'Intelligenza Artificiale e dei Semiconduttori**.

Nel corso dell'evento interverranno i rappresentanti del MIMIT (Dipartimento imprese – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Riconversione e la Crisi Industriale, della Direzione Generale per il Digitale e le Tecnologie Abilitanti), di Confindustria, di Cassa Depositi e Prestiti

(tbc).

Sarà illustrato il quadro strategico di riferimento, le opportunità e la procedura di partecipazione agli IPCEI AI e AST.

Sarà possibile seguire l'evento collegandosi al seguente link <https://mimit.webex.com/mimit/j.php?MTID=m8632059670da61607856cabee7610a2b>

Come anticipato con precedenti comunicazioni, gli IPCEI permettono il **finanziamento** da parte degli Stati Membri **sia delle attività di ricerca e innovazione che di primo sviluppo industriale, in determinati ambiti**. Con [decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze](#) sono stati definiti i **criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso**. La procedura di ammissione prevede una selezione preliminare, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l'individuazione dei contenuti dell'iniziativa e dei partecipanti alla stessa ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione Europea. L'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI è attivato con specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (come ne caso degli IPCEI in oggetto), che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal succitato decreto 21 aprile 2021.

Possono beneficiarie delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, destinatarie degli aiuti di Stato, e gli organismi di ricerca, individuati nell'ambito di un IPCEI oggetto di notifica alla Commissione europea. Le agevolazioni sono concedibili secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di attivazione, nel rispetto delle modalità,

delle condizioni e delle misure contenute nella Decisione europea di autorizzazione. Successivamente all'autorizzazione europea degli aiuti di Stato a sostegno di un IPCEI, per l'accesso ai benefici del Fondo, i soggetti ammessi allo specifico intervento sono tenuti a presentare apposita istanza, secondo quanto indicato nel relativo decreto ministeriale di attivazione.

Nel caso in oggetto, **la call mira a sostenere progetti altamente innovativi finalizzati alla creazione di un ecosistema europeo di intelligenza artificiale sovrana e di tecnologie avanzate nei semiconduttori** per rafforzare la sovranità tecnologica e competitività dell'industria europea in questi ambiti strategici. L'iniziativa si fonda su soluzioni open source e su ambienti aperti e collaborativi, favorendo l'integrazione estesa dell'IA in sistemi e applicazioni settoriali a supporto di casi d'uso concreti, sia nel mondo delle imprese sia nelle pubbliche amministrazioni.

I due filoni principali, che saranno presentati durante il webinar del prossimo 12 gennaio, sono:

- **IPCEI AI** – sviluppo e addestramento di modelli IA aperti, infrastrutture di calcolo e soluzioni personalizzate applicabili a settori chiave quali energia, telecomunicazioni, aerospazio e finanza.
- **IPCEI Semiconduttori (AST)** – creazione di tecnologie e applicazioni innovative nei semiconduttori per sostenere l'ecosistema produttivo europeo.

I requisiti richiesti per partecipare sono quelli di presentare **progetti** che **siano altamente innovativi**, contribuiscano agli obiettivi UE, siano resilienti a eventuali fallimenti di mercato e aperti a integrazioni internazionale, dimostrino sia l'esigenza del finanziamento pubblico sia la disponibilità di un cofinanziamento da parte del proponente, generino effetti positivi sull'economia e società e, infine, rispettino il principio di non arrecare un danno significativo

(DNSH) né distorsioni alla concorrenza.

I soggetti interessati potranno presentare una manifestazione di interesse entro il 30 gennaio 2026, secondo le indicazioni riportate sul sito del Mimit nelle seguenti sezioni:

- [IPCEI Intelligenza Artificiale](#)
- [IPCEI Semiconduttori](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindu

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 9, 2026



Container, record 2025

scritto da datiweb | Gennaio 9, 2026

[selezione articoli 9 gen 2026 2](#)

Statale Amalfitana, proseguono i lavori

scritto da datiweb | Gennaio 9, 2026

[selezione-articoli-9-gen-2026-6](#)

Rinnovata anche per il 2026 la Certificazione per la Parità di Genere

scritto da datiweb | Gennaio 9, 2026

[Scarica l'articolo completo](#)

**AGEVOLAZIONI | Credito
d'imposta investimenti ZES
Unica. Aggiornamenti Legge di
Bilancio 2026: contributo
integrativo anno 2025 e**

proroga agevolazione a dicembre 2028

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2026

Informiamo che i commi 438-452 della Legge di Bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ([legge n. 199 del 30/12/2025](#)), prevedono **misure integrative della disciplina che proroga i crediti d'imposta ZES Unica e ZLS, fino al 31 dicembre 2028.**

In particolare, per le imprese interessate dal riparto delle risorse relative al credito d'imposta ZES Unica per il 2025, è stato introdotto, per l'anno 2026, un contributo integrativo (sottoforma di credito di imposta) pari al 14,6189% dell'ammontare del credito ZES Unica, richiesto tramite comunicazione dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, e **che porta la percentuale concessa del credito d'imposta dal 60,4% (come da comunicazione della Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2025) al 75%. Tale contributo viene concesso a condizione che, sugli stessi investimenti, i beneficiari non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0**, laddove per "riconoscimento", stando a quanto riportato nel Dossier illustrativo del DDL, dovrebbe farsi riferimento alla fruizione del credito.

Per ottenere tale contributo, le imprese sono tenute a presentare un'apposita comunicazione dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 e lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

Tuttavia, **desta perplessità l'aver condizionato la concessione di questo ulteriore contributo al mancato riconoscimento, sugli stessi investimenti, del credito d'imposta Transizione 5.0.**

Infatti, sia la disciplina del credito d'imposta ZES Unica,

sia quella del credito Transizione 5.0 non ponevano alcun divieto di cumulo tra le due misure; cumulo che, anzi, era espressamente previsto dalla normativa istitutiva del credito Transizione 5.0. È, quindi, ben possibile che molti degli investimenti già comunicati siano stati oggetto anche di tale agevolazione, con la probabile conseguenza di una riduzione dei potenziali beneficiari di tale contributo “integrativo”.

Riguardo allo stanziamento delle risorse aggiuntive la valutazione è positiva; per l'intervento sono stati stanziati ulteriori 533 milioni di euro reperiti per far fronte al fabbisogno reale, più elevato per 1.443 milioni rispetto alla somma stanziata (credito totale richiesto per il 2025: 3.643 milioni, somma stanziata da Legge di Bilancio 2025: 2.200 milioni).

Nonostante ciò, rimane ancora scoperta una quota di oltre 910 milioni di euro di credito richiesto, per la cui copertura Confindustria solleciterà l'attuazione di quanto previsto dal comma 490 dell'articolo 1 della precedente Legge di Bilancio 2025. Tale norma, infatti, stabilisce che – qualora il credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate sia inferiore al massimo previsto per le aree agevolate – il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica possono destinare ulteriori risorse provenienti dai programmi di coesione europea 2021-2027 agli stessi investimenti. **La disponibilità di queste risorse deve essere comunicata entro il 15 gennaio 2026** al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le modalità operative e gli adempimenti a carico delle imprese saranno definiti con successivi provvedimenti, di cui daremo notizia.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**

LAVORO | Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza – circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E 2025

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 9, 2026

Con la circolare n. [15/E – pdf](#) l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa.

Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.

Di seguito i principali chiarimenti forniti dalla circolare in oggetto.

Rimborsi esclusi dal reddito

La circolare illustra in prima battuta le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese.

In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni

all'interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.

Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano "comprovate e documentate" anche con altre modalità.

Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale.

La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d'imposta precedente.

Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

Regole sulla tracciabilità

La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (DL n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (*taxi* e NCC).

In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all'interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.

Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L'obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l'utilizzo di "piattaforme di mobilità", mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal *taxi* e NCC – come, per esempio, *autobus*, treni, aerei,

navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

[Circolare n. 15_2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Legge di Bilancio 2026: le principali misure in materia giuslavoristica

scritto da Giuseppe Baselice | Gennaio 9, 2026

Come noto, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42, la [legge 30 dicembre 2025, n. 199](#) recante “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**”.

Di seguito una sintesi, fornita dal Ministero del Lavoro, delle principali misure in materia giuslavoristica introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

▪ Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della

vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell'anno 2025 – non superiore a 33mila euro.

▪ **Detassazione dei premi di produttività**

Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all'1% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).

▪ **Aumento esenzione buoni pasto elettronici**

Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.

▪ **Assunzioni a tempo indeterminato**

Autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l'assunzione dal 1 gennaio al

31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.

▪ Proroga al 31 dicembre 2026 dell'APE Sociale

Si conferma l'applicazione nel 2026 dell'APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l'accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l'applicazione di alcune misure di semplificazione nell'accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

▪ Misure in materia di ammortizzatori sociali

Proroga, per l'anno 2026, l'esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

Proroga, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato

o cessi l'attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).

Proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili.

Sono inoltre previsti 63,3 milioni di euro di Cigs per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della loro complessità degli stessi.

Prevede che per l'anno 2026 possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria – per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Nel confermare la proroga fino al 2027 dell'efficacia delle misure della CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza delle regioni interessate, incrementa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il limite di spesa previsto per garantire le suddette misure (esso viene, quindi, portato da 100 a 150

milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

Incrementa per gli anni 2027 e 2028 i limiti complessivi di spesa in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale dei settori coinvolti. Il limite di spesa per il 2027 passa da 21,9 milioni a 24,1 milioni, mentre per il 2028 aumenta dagli attuali 3,5 milioni a 12,2 milioni.

▪ **Liquidazione anticipata della NASpI in 2 rate**

Prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, ma in 2 rate:

- la prima pari al 70% dell'intero importo;
- la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L'erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l'assegno ordinario di invalidità).

▪ **Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento**

Sterilizzato l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose.

Per le restanti categorie di lavoratori, l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

▪ **Disposizioni in materia di previdenza complementare**

Dal primo luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni

successivi all'assunzione.

La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.

Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all'anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.

Dal 2032, l'obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.

Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

▪ **Aumento bonus mamme**

Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027).

Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del

rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

▪ **Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici**

A decorrere dal 1° gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all'anno.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Prevede che l'esonero spetti:

- per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per 18 mesi dalla data dell'assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

▪ **Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro**

Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10imo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell'orario il 40%.

In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell'orario).

L'esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro.

Si prevede che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

▪ Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori.

Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l'obiettivo di preservare l'occupazione:

1. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
2. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
3. estende il riconoscimento dell'indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);

4. estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

- innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all'anno;
- eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.
- **Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere**

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell'anno del bambino.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo della [legge 30 dicembre 2025, n. 199](#).

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it